

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 (COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE)

- 1.1 E' costituita nel rispetto del codice civile e D. Lgs 3 Luglio 2017 numero 117 e s.m.i. l'Associazione denominata "Parità per le Diversità - Associazione di Promozione Sociale", abbreviabile in "APS - Parità", con sede a Reggio Emilia in via Antonio Gramsci n. 3.
- 1.2 La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Reggio Emilia con delibera dell'Assemblea Ordinaria.
- 1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (SCOPI)

- 2.1 L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di:
- favorire la valorizzazione delle diverse ricchezze ed abilità presenti in ogni persona al fine di raggiungere una reale e completa parità ambientale, culturale, di genere, economica, generazionale, normativa, razziale, sanitaria, sociale, tecnologica, prevenire la violenza domestica, prevenire ogni forma di abusi o violenze, promuovere la pace;
 - bandire ogni forma di discriminazione, prevaricazione, violenza individuale e collettiva, difendendo il rispetto e la dignità di ogni essere umano dal suo concepimento fino all'ultimo istante di vita.
- 2.2 L'Associazione, s'ispira ai principi di pace, di pluralismo delle culture e fedi e di solidarietà sociale sanciti:
- dalla Costituzione Italiana (1947)
 - dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)
 - dall'articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (1957) sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione, impiego e retribuzioni
 - dalla Dichiarazione Universale dei Diritti del fanciullo (1959)
 - dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006)
 - dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (2011)
- 2.3 L'Associazione, apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli/le associat@ in forme dirette e differite.
- 2.4 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
 - promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici.
- 2.5 L'Associazione tra le altre attività istituzionali :
- favorisce il rispetto dell'individuo, la tutela delle diversità e della dignità umana;
 - promuove uno stile di vita sobrio e finalizzato al benessere collettivo svolgendo eventi informativi e/o di sensibilizzazione volte ad una maggiore consapevolezza che le diversità sono una ricchezza individuale e collettiva;
 - stipula atti e convenzioni con Enti pubblici o privati, con Associazioni o Comitati ritenuti opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - organizza attività di confronto con le Istituzioni ed i Cittadini e realizzando progetti, studi e ricerche, iniziative editoriali, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, attinenti agli scopi dell'Associazione;
 - promuove le pratiche volte a valorizzare le differenze individuali e collettive presso gli Enti Pubblici;
 - diffonde una cultura delle relazioni interpersonali e/o intergenerazionali incentrata sul reciproco rispetto e sostegno.
- 2.6 Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- 2.7 Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.
- 2.8 L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/delle propr@ associat@, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 3 (RISORSE ECONOMICHE)

- 3.1 L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale da:
- quote versate dai soci, dalle socie nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea;
 - contributi e donazioni da aderenti o da privati;

- contributi, donazioni, lasciti provenienti da persone o dallo Stato o da Enti o da Istituzioni pubbliche o da Organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni e servizi agli/alle associat@ o aderenti o terzi;
- entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali all'attività di interesse generale come da art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

3.2 Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente in caso di scioglimento non può essere ripartito tra i soci ma sarà devoluto, previa delibera assembleare, ad un ente del terzo settore affine.

3.3 Ogni rimborso ai componenti dell'Associazione, a fronte di spese sostenute per conto dell'Associazione, deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo e comunicato in apposito schema separato all'Assemblea al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 4 (SOCI@)

4.1 Il numero dei soci e delle socie è illimitato.

4.2 Sono membri dell'Associazione:

- i soci e le socie fondator@;
- quanti (soddisfacendo i requisiti di ammissione indicati all'art. 5 del presente Statuto) condividono gli scopi (di cui all'art. 2 del presente Statuto) dell'Associazione;
- le entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico che (soddisfacendo i requisiti di ammissione indicati all'art. 5 del presente Statuto) condividono gli scopi (di cui all'art. 2 del presente Statuto) dell'Associazione.

Art. 5 (CRITERI DI AMMISSIONE A SOCI@)

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.

5.1 L'ammissione a Soci@ è subordinata:

- ad una dichiarazione scritta di non appartenenza ad entità collettive (di qualsiasi tipo e forma) i cui scopi sono in contrasto con quelli dell'Associazione;
- alla compilazione, e consegna al Consiglio Direttivo per l'approvazione, dell'apposita domanda di ammissione;
- al versamento annuale della quota associativa fissata per l'anno corrente.

5.2 Sulle dichiarazioni e sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni dovranno essere motivate e comunicate per iscritto, a chi ha proposto la domanda (come da art. 23 co. 2 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.), entro 60 gg dalla presentazione della domanda; chi ha proposto la domanda può entro 60 gg dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione (come da art. 23 co. 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.).

5.3 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei/delle nuov@ associat@, nel libro soci dopo che gli stessi, le stesse, avranno versato la quota associativa.

5.4 La qualità di soci@, si perde per recesso, per decadimento, per esclusione, per decesso.

5.5 Il recesso da parte dell'associat@, deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed avrà effetto a partire dalla data di ricevimento dello stesso.

5.6 Il decadimento ha luogo quando il/la soci@ non rinnovano la propria adesione all'Associazione versando la quota associativa annuale entro il mese di gennaio del corrente anno.

5.7 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- comprovata mendacità della dichiarazione scritta;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti o gravi violazioni degli obblighi statuari.

5.8 Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al/alla soci@, gli addebiti che gli/le vengono mossi, consentendogli/le facoltà di replica.

5.9 Il/la soci@, recedut@, decadut@ od esclus@ non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5.10 Gli eredi del/della soci@ decedut@ non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 (DOVERI E DIRITTI DEGLI/DELLE ASSOCIAT@)

6.1 Gli/le associat@ hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi associativi (Consiglio Direttivo, Assemblea);
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e di quanti ne fanno parte;
- versare la quota associativa annuale entro il mese di gennaio del anno in corso.

6.2 Gli/le associat@ hanno diritto di partecipare alle attività promosse e alle strutture dell'Associazione.

6.3 Ogni soci@, purchè iscritt@ nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidat@ per gli organi dell'Associazione. Per i/le soc@ minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione, ad accedere alle cariche associative.

6.4 I/le soc@ hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I/le soc@ sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al/alla soci@ la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 (PATRIMONIO)

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 3, le entrate e le rendite comunque conseguite.

7.2 Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 8 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

8.1 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 (SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO)

9.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

9.2 L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

9.3 Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

9.4 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

9.5 Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

9.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 10 (UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA)

10.1 E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

10.2 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste da statuto.

Art. 11 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di Controllo.

11.2 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ai titolari delle cariche è riconosciuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per conto dell'Associazione come regolato all'articolo 3, comma 3, del presente Statuto.

Art. 12 (L'ASSEMBLEA)

12.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti gli/le associat@. Può essere ordinaria o straordinaria.

12.2 Ogni associat@ ha diritto ad un unico voto, il voto è palese.

12.3 Ogni associat@ può farsi rappresentare in Assemblea da un altr@ associat@ tramite delega scritta; ogni soci@ non può ricevere più di tre deleghe motivate.

12.4 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, in particolare:

- nomina i/le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'esclusione degli/delle associat@;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti all'esame dal Consiglio Direttivo od attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qual volta il Presidente stesso o il Consiglio Direttivo od almeno 1/10 degli/delle associat@ (in regola con il pagamento della quota associativa) ne ravvisano l'opportunità.

12.6 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

12.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente, durante l'adunanza viene nominato un segretario.

12.8 Le convocazioni devono essere effettuate mediante posta elettronica da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

12.9 L'eventuale seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le Assemblee cui partecipano, di persona o per delega, tutti gli/le iscritti@.

12.10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentato almeno la metà più uno dei/delle associat@. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli/delle associat@ presenti o rappresentat@.

12.11 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei/delle presenti.

12.12 Le modificazioni dello Statuto devono essere approvate in Assemblea straordinaria in prima convocazione validamente costituita con al presenza di $\frac{3}{4}$ dei/delle associat@, in seconda convocazione con la presenza di $\frac{2}{3}$ dei/delle associat@, ed il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti, solo nel caso di scioglimento per l'approvazione della delibera viene richiesta la maggioranza rafforzata costituita dai $\frac{3}{4}$ dei/delle associat@ aventi diritto al voto.

Art. 13 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 associat@ che ricoprono le seguenti cariche: Presidente, vice Presidente, Tesoriere.

13.2 I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

13.3 Entro il giorno di fine mandato deve essere rinnovato dall'Assemblea il Consiglio Direttivo.

13.4 I requisiti per poter ricoprire la carica di Presidente sono:

- essere associat@ all'Associazione;
- avere almeno 25 anni di età;
- aver ricoperto (per almeno 1 anno) la carica di Presidente o di vice Presidente o di Tesoriere nell'Associazione od in un'altra associazione.

13.5 I requisiti per poter ricoprire la carica di vice Presidente o di Tesoriere sono:

- essere associat@ all'Associazione;
- essere maggiorenni.

13.6 Nel caso di dimissioni o per altre cause di un/a componente del Consiglio Direttivo il Presidente convocherà una Assemblea ordinaria per l'elezione del/della sostitut@ (tra i soci e le socie che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi) ricoprirà la carica del/della componente uscente del Consiglio Direttivo fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

13.7 Al Consiglio Direttivo spetta:

Eleggere tra i membri:

- Il Presidente;
- Il vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.

13.8 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un/a nuov@ associat@, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei/delle soc@ (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun soci@;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

13.9 Il Consiglio Direttivo è convocato di norma ogni 3 mesi ed ogni qual volta un/a componente del Consiglio Direttivo lo richieda per comprovati motivi o quando 1/5 degli/delle associat@ ne faccia richiesta.

13.10 Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli/delle intervenut@.

13.11 Le convocazioni devono essere effettuate tramite posta elettronica almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo data ed orario della seduta.

13.12 In difetto della convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutt@ i/le componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 14 (PRESIDENT@)

14.1 Il/la President@, nominat@ dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere l'Assemblea. Dura in carica per tre anni ed ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti, di concerto con il/la Tesorier@;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

14.2 Al/alla President@ è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/alla vice President@.

14.3 Il/la President@ cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e, in caso di emergenza, chiederà ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

14.4 In caso di dimissioni, spetta al/alla vice President@ convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 (SEGRETARI@)

15.1 Il/la Segretari@, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 (TESORIER@)

16.1 Il/la Tesoriera, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, in particolare:

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
- mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 17 (ORGANO DI CONTROLLO)

17.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

17.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

17.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

17.4 L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

17.5 I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il/la componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno un@ dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

17.6 Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

17.7 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 18 (GRATUITA' DELLE CARICHE)

18.1 Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 19 (INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA')

19.1 L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

19.2 Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 20 (SCIOGLIMENTO)

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita. In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale, dopo le operazioni di liquidazione, ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s. m. i.

Art. 21 (NORMA FINALE-RINVIO)

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

21.2 Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del APS Parità per le Diversità - via A. Gramsci n. 3 Reggio Emilia (RE).

Reggio Emilia – 02/08/2022



il Presidente

